

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 15/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 134930, con la quale il Sig. Vitale Claudio Filippo, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 31/01/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 137103 del 13/12/2018 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico che il Sig. Vitale Claudio Filippo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 29/01/2019;
- VISTA la nota prot. n. 22814 del 30/01/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 13385 del 31/01/2019 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 16/02/2019;
- VISTO il DA n. 1920 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 06/11/1987, reg. n. 30, fgl n. 104, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di Operaio;
- VISTO il DDR n. 5554 del 23/10/1996, vistato dalla competente Ragioneria centrale il 17/12/1996 al n. 8191, con il quale al Sig. Vitale Claudio Filippo sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 5, mesi 3 e giorni 17;
- VISTO il DDG n. 8050 dell'11/08/2004, vistato dalla competente Ragioneria centrale il 28/09/2004 al n. 3022, con il quale il Sig. Vitale Claudio Filippo, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il Foglio di congedo illimitato;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Vitale Claudio Filippo a decorrere dal 15/02/2019 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 15/02/2019	33	8	14
Servizio ricongiunto (DDR n. 5554 del 23/10/1996S)	5	3	17
Servizio militare dal 10/09/1978 al 10/09/1979	1	0	1
Totale anzianità contributiva utile a pensione	40	0	2

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/02/2019, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. VITALE CLAUDIO FILIPPO, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "C" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 12 FEB 2019



IL DIRIGENTE GENERALE

Rosalia Pipia